

Roma, 26 Maggio 2020 - Prot. 47/2020.

Interpretazione Confermativa sull'Ambito Applicativo Contrattuale

(Rif. CCNL "per i dipendenti delle Case di cura, Servizi assistenziali e Socio sanitari")

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, di seguito anche denominata solo "Commissione Bilaterale", ha ricevuto dalla Società SAN BARTOLO S.R.L., iscritta all'Associazione Datoriale ANPIT, il seguente quesito:

La nostra Società, come da Visura Camerale, potrebbe svolgere le seguenti attività:

- *Presso l'Unità Locale n. CS/1 (Cosenza, Piazza Crispi n. 6 - 87100): Gestione di case di cura private, di laboratori di analisi, di gabinetti di radiologia, di centri di terapia fisica e di strutture per la spedalità diurna:*
 - *Codice: 86.10.1 - ospedali e case di cura generici (Data inizio: 13/07/1998)*
 - *Codice: 86.90.11 - laboratori radiografici e laboratori di diagnostica per immagini (Data inizio: 13/07/1998)*
 - *Codice: 86.90.12 - laboratori di analisi cliniche (Data inizio: 13/07/1998)*
 - *Codice: 86.90.21 - fisioterapia (Data inizio: 13/07/1998)*
- *Presso l'Unità Locale n. CS/2 (Contrada San Bartolo Mendicino (CS) - 87040):*
 - *Codice: 86.10.1 - ospedali e case di cura generici (Data inizio: 09/06/2003)*
- *Presso l'Unità Locale n. CS/4 (Via Edoardo Cristofaro 57 Cosenza - 87100):*
 - *Codice: 86.10.1 - ospedali e case di cura generici*

Poiché la stessa applicava il CCNL "per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione AIOP", si chiede se è legittimo applicare al proprio personale non medico il CCNL "Case di cura, Servizi assistenziali e Socio sanitari" sottoscritto il 21/11/2017 da ANPIT, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI - Terziario e UNICA con l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CISAL, attualmente in vigore, in sostituzione del predetto CCNL AIOP, che è scaduto il 31/12/2015.

A. PREMESSE

- a) L'Art. 2070 del Codice Civile prevede che: "L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del Contratto Collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. [...]". Ne consegue che, in caso di attività plurime, l'individuazione del CCNL potrà essere effettuata con riguardo all'attività prevalentemente esercitata. Nel caso in cui vi fossero, invece, attività autonome, distinte, e non accessorie all'attività prevalente, il Datore di lavoro potrà applicare CCNL diversi, a seconda delle corrispondenti attività.
- b) In data 21 novembre 2017 le Associazioni Datoriali ANPIT, CIDEDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI - Terziario e UNICA con l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CISAL, hanno sottoscritto il CCNL "Case di cura, Servizi assistenziali e Socio sanitari", con validità dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020**, quale rinnovo settoriale del previgente CCNL "Servizi" del 30/10/2012.
- c) All'art. 183 del predetto CCNL, sono previsti i seguenti ambiti di applicazione:

A. Case di cura:

- 1) *Case di riposo*
- 2) *Residenze sanitarie assistite*

Roma, 26 Maggio 2020 - Prot. 47/2020.

3) *Centri di riabilitazione e fisioterapia*

4) *Istituti assistenziali*

5) *Comunità terapeutiche*

6) *Comunità alloggio*

B. Poliambulatori, Ambulatori, Centri analisi mediche, Centri diagnostici per immagini

C. Servizi assistenziali e socio-sanitari per minori, disabili, anziani

D. Altri analoghi servizi riconducibili all'area dei Servizi assistenziali socio-sanitari, terapie o cura

- d) Il CCNL “*per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione AIOP*”, scaduto il 31/12/2015, all’art. 1 prevedeva il seguente ambito di applicazione: “*Il presente Contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Case di cura, IRCCS, Presidi, Ospedali classificati, Centri di riabilitazione e R.S.A. a carattere prevalentemente sanitario, associati all’AIOP, o all’ARIS o alla FDG, con esclusione del personale medico*”.
- e) Gli ambiti applicativi del CCNL “*per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione AIOP*”, scaduto il 31/12/2015, sono integralmente compresi alla lettera A. “*Case di cura*” dell’art. 183 del CCNL “*Case di cura, Servizi assistenziali e Socio sanitari*” ANPIT, attualmente vigente, per pattuizione applicabile anche ai “*Poliambulatori, Ambulatori, Centri analisi mediche, Centri diagnostici per immagini*”; ai “*Servizi assistenziali e socio-sanitari per minori, disabili, anziani*” e ad “*Altri analoghi servizi riconducibili all’area dei Servizi assistenziali socio-sanitari, terapie o cura*”.
- f) L’art. 279 del CCNL “*Case di cura, Servizi assistenziali e Socio sanitari*” ANPIT prevede una specifica disciplina da rispettare nei casi di passaggio contrattuale e, quindi, i criteri di allineamento per lavoratori provenienti da altro CCNL, in materia d’inquadramento contrattuale e retributivo.

B. TESTO DELL’INTERPRETAZIONE CONFERMATIVA

Per tutto quanto sopra premesso, questa Commissione Bilaterale conferma che le attività svolte dalla “SAN BARTOLO S.R.L.” rientrano espressamente nel CCNL “*Case di cura, Servizi assistenziali e Socio sanitari*” sottoscritto il 21 novembre 2017 dalle Associazioni Datoriali ANPIT, CIDEK, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI - Terziario e UNICA con l’Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CISAL che, tra l’altro, ha un ambito applicativo più esteso del CCNL “*per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione AIOP*”, già scaduto il 31/12/2015.

Oltre a quanto sopra, conforme all’art. 2070 del c.c., la Società SAN BARTOLO S.R.L., essendo iscritta all’Associazione Datoriale ANPIT, per l’efficacia soggettiva contrattuale, dovrà applicare integralmente il relativo CCNL “*Case di cura, Servizi assistenziali e Socio sanitari*”, ivi compresi gli Istituti bilaterali (*con diritto dei lavoratori alle conseguenti Prestazioni Straordinarie, alle Assistenze Sanitarie Integrative al S.S.N. e Assicurative Vita/Infortuni per ogni causa dovuta*) e il Welfare Contrattuale.



Roma, 26 Maggio 2020 - Prot. 47/2020.

Come richiamato al punto f) delle Premesse, l'applicazione del CCNL "Case di cura, Servizi assistenziali e Socio sanitari" ANPIT, per i lavoratori già in forza alla SAN BARTOLO S.R.L., e quindi provenienti dal CCNL "per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione AIOP", dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dall'art. 279 del CCNL ANPIT, in materia d'inquadramento del personale e allineamento retributivo.

La Classificazione del Personale del CCNL "Case di cura, Servizi assistenziali e Socio sanitari" ANPIT, è particolarmente adatta alle attività svolte dai dipendenti della SAN BARTOLO S.R.L., in particolare per i Profili ed Esemplicazioni previsti per i "Ruoli Tecnici", quali: Psicologo, Farmacista, Infermiere, Ostetrico, Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Tecnico ortopedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico di radiologia medica, Dietista, Massaggiatore, Operatore Socio Sanitario, Addetto all'assistenza di base o ai servizi tutelari ecc.

C. EFFICACIA DELLA PRESENTE INTERPRETAZIONE CONFERMATIVA

La presente Interpretazione, essendo confermativa di una previsione contrattuale già vigente, ha immediata efficacia applicativa.


D. CONCLUSIONI

Premesso tutto quanto precede, questa Commissione conclude sulla assoluta legittimità dell'applicazione contrattuale proposta del CCNL "Case di cura, Servizi assistenziali e Socio sanitari" sottoscritto da ANPIT, CIDEF, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI - Terziario e UNICA con l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CISAL il 21/11/2017, al personale dipendente della SAN BARTOLO S.R.L., in sostituzione del CCNL "per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione AIOP", scaduto il 31/12/2015, nel rispetto delle procedure di allineamento previste dall'art. 279 del CCNL ANPIT.


Roma, 26 maggio 2020.

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Rappresentante Datoriale
(Franco Ravazzolo)



Rappresentante Sindacale
(Alice Fioranzato)



Il Presidente avv. Fulvio De Gregorio



